



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

* * * * *

Pianificazione Territoriale Urbanistica, Catasto e Patrimonio

<http://www.sit.sangiovanniinfiore.cs.it/> - mail: pinosecretisgfiore@gmail.com



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*



Corpo Forestale dello Stato



Sistema Informativo della Montagna



Aggiornamento catasto incendi dal 2012 al 2017

Legge del 21/11/2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

* * * * *

Pianificazione Territoriale Urbanistica, Catasto e Patrimonio

<http://www.sit.sangiovanniinfiore.cs.it/> - mail: pinosecretisgfiore@gmail.com

Aggiornamento catasto incendi dal 2012 al 2017

Legge del 21/11/2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

INDICE

PREMESSA.....	1
NORMATIVA DI RIDFERIMENTO.....	2
DEFINIZIONI.....	3
SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000	6
METODOLOGIA DI LAVORO	6
GLI ELABORATI PRODOTTI	8
PROCEDURA DI APPROVAZIONE	8
CONSULTAZIONE BANCA DATI	8
SEGUE ALLEGATI DI DETTAGLIO	8



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

PROVINCIA DI COSENZA

* * * * *

Pianificazione Territoriale Urbanistica, Catasto e Patrimonio

<http://www.sit.sangiovanniinfiore.cs.it/> - mail: pinosecretisgfiore@gmail.com

Prot. 1555

San Giovanni In Fiore, Li 26/01/2018 .

Aggiornamento catasto incendi dal 2012 al 2017

Legge del 21/11/2000 n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

RELAZIONE

PREMESSA

Con la Legge del 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", entra in vigore una moderna legislazione in base alla quale le aree interessate da incendi non possono vederne cambiata la destinazione d'uso per un lungo periodo ben definito che, di fatto, rende vano le aspettative di ordine speculativo.

La Regione Calabria, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo, ha emanato una serie di norme mirate alla corretta gestione di questo patrimonio, in particolare: Legge Regionale del 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale", "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (Norme regionali di salvaguardia - Vincolo idrogeologico e tagli boschivi); ed ancora provvede, secondo quanto disposto dalla citata Legge n.353/2000, alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi definito come Piano AIB (Attività Antincendi Boschivi).

Detto Piano Regionale (AIB), finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi che consistono principalmente nell'individuazione delle aree e dei periodi ad alto indice di pericolosità, nell'attuazione degli interventi utili al fine della protezione e del contenimento dei danni conseguenti e nella redazione della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree percorse dal fuoco.

In questo stesso ambito di pianificazione AIB, tutti gli Enti Locali competenti sono tenuti a svolgere attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed in particolare i Comuni hanno il compito di censire con apposito catasto aggiornato annualmente, le aree percorse dal fuoco.

Le linee guida della Pianificazione Regionale prevedono, quindi, l'individuazione delle aree percorse da incendio, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 10 della Legge 353/2000

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 10, comma 2 della Legge 21 Novembre 2000, n. 353, STABILISCE che i Comuni provvedano a censire tramite il **Catasto Incendi**, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati da parte dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. Il Catasto Incendi deve essere aggiornato ogni anno.

I Comuni devono pertanto provvedere ad elaborare delle planimetrie, riferite all'intero territorio di competenza, indicando le aree interessate dagli incendi e formando degli appositi elenchi nei quali sia possibile rilevare gli estremi catastali delle medesime aree.

L'elenco dei predetti soprassuoli, insieme alle planimetrie, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine i Comuni valutano le osservazioni presentate dai cittadini e approvano gli elenchi e le planimetrie definitive, entro il termine dei 60 giorni successivi.

L'art. 10, comma 1 della citata Legge, inoltre prevede che nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, si applichino i seguenti vincoli temporali:

1. **Vincolo quindicennale:** Si tratta di un vincolo di destinazione temporale che impone il mantenimento della destinazione d'uso preesistente all'incendio impedendone la modifica. In tali aree è consentita la realizzazione solamente di opere pubbliche che si rendano necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

Risulta necessario inserire sulle aree predette un vincolo esplicito da trasferire in tutti gli atti di compravendita stipulati entro quindici anni dall'evento.

2. **Vincolo decennale:** E' vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente l'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

In tali aree è fatto divieto di pascolo e di caccia per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.

3. **Vincoli quinquennali:** Sulle medesime aree è altresì vietato lo svolgimento di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo il caso di specifica autorizzazione concessa o dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, o per documentate situazioni di dissesto idrogeologico o per particolari situazioni in cui sia urgente un intervento di tutela su particolari valori ambientali e paesaggistici.

Considerato che, a seguito dei gravi incendi che hanno colpito l'Italia meridionale, nei primi anni 2000, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato (27 Luglio 2007) lo

stato di emergenza, cui ha fatto seguito un'ordinanza (O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007) con la quale ha nominato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale nelle Regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Per risolvere il "problema" delle risorse (per realizzare il Catasto Incendi infatti servono risorse, uomini e mezzi di cui gli Enti Locali non sempre dispongono) ha stabilito che per la realizzazione del **Catasto Incendi** i Comuni possono avvalersi del lavoro di chi questo compito lo svolge abitualmente per motivi istituzionali, vale a dire l'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare che non solo dispone dei rilievi delle aree ma li mantiene costantemente aggiornati.

Successivamente l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri N° 3624 del 22 Ottobre 2007, ha dettato termini temporali per l'adempimento da parte dei Comuni dell'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare e certificati dalla Regione.

DEFINIZIONI

○ Definizione di Bosco

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n° 57), vengono stabilite, all'art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno), le definizioni di "bosco" applicabili anche ai fini della L. 353/2000. In particolare il comma 2 recita: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo le Regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (vedi riquadro) ... (omissis)";

La Regione Calabria con la Legge Regionale 12/10/2012 n° 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) all'art.4 (Definizioni) ha stabilito per il territorio di competenza la definizione di bosco:

Art. 4 (Definizioni):

1. Agli effetti della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole proprietà.
3. Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
4. Sono assimilati a bosco:
 - a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco; d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione; e) le sugherete; f) gli ericeti; g) la macchia mediterranea.

5. La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004.

6. Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto. ... (omissis).

13. Si definiscono boschi di neoformazione i soprassuoli originati per disseminazione spontanea di specie forestali in terreni prima utilizzati a pascolo o in quelli destinati a coltivazioni agrarie, che abbiano estensione e larghezza come indicate al comma 2. Sono considerati boschi di neoformazione anche le formazioni costituite da vegetazione forestale arborea o arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%

○ **Definizione di Pascolo**

Il pascolo non è una tipologia di vegetazione, ma una categoria d'uso del terreno, ciò nonostante il termine è comunemente usato come sinonimo di prateria o steppa. Pertanto il "pascolo" in via generale è da ritenersi qualsiasi terreno che produce foraggio utilizzabile direttamente sul posto dal bestiame (pascoli nudi, pascoli cespugliati, pascoli alberati, incolti, ecc.), in contrapposizione con i terreni coltivati per prodotti agricoli. Data la finalità della Legge 353, che tende a scoraggiare l'uso del fuoco come fattore culturale per la ripulitura, rinnovazione e reperimento di nuove aree, anche con sottrazione al bosco e alla macchia, per destinarle al pascolo, è da ritenersi che nella previsione non rientrino i prati-pascolo. Questi, infatti, vengono utilizzati alternativamente, o per periodi successivi, attraverso il pascolamento e la falciatura della vegetazione erbosa, che può essere di origine sia naturale che artificiale, di modo che non risulta funzionale allo stesso modello culturale il ricorso all'uso del fuoco. Rientrano, invece tra i pascoli, i terreni agrari abbandonati sfruttati dal pascolamento.

○ **Definizione di Soprassuoli "percorsi dal fuoco"**

Ad azionare i relativi divieti nelle zone boscate e nei pascoli, occorre che i relativi soprassuoli risultino "percorsi" dal fuoco. A tal fine è influente che il fuoco abbia assunto i caratteri dell'incendio vero e proprio: è sufficiente si sia verificato un incendio secondo la definizione data dall'art. 2, L. 353, "Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività d'espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree". Non rileva il grado più o meno elevato di intensità del danno (danneggiamento, alterazione o distruzione) o, per quanto ai boschi, si sia trattato di fuochi radenti, di chioma o di massa. Si prescinde dalla dolosità, corposità o accidentalità dell'evento. La stessa mancanza di responsabilità da parte del proprietario, non influisce sul regime delle inibitorie collegate al passaggio del fuoco, in quanto funzione della normativa in commento è la tutela del bosco (parere n° 339/83 emesso dalla Sezione II del Consiglio di Stato, sull'applicazione dell'identico principio

contenuto nell'art. 9 dell'abrogata L. 47/75). Non producono effetti sullo stesso concetto di "bosco e pascoli percorsi dal fuoco", la proprietà pubblica o privata dei beni, o l'esistenza sui fondi di regimi vincolistici, o il fatto di essere gravati di uso civico. Nel novero dei soprassuoli "percorsi dal fuoco" non sono evidentemente inclusi i cespugliati e i pascoli interessati da abbruciamenti autorizzati dall'Amministrazione.

In ordine alla definizione del "bordo" dell'incendio ed a maggiore garanzia della inequivocabilità della eventuale assegnazione delle aree perimetrale alle differenti classi di vincolabilità penale e amministrativa, è stato disposto che il rilievo dell'area incendiata venga effettuato dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, sia strumentalmente che non strumentalmente, avendo quale riferimento il limite più interno del bordo dell'incendio e facendo sempre una ricognizione per difetto in caso di situazioni di possibile controversia.

Il procedimento consta di un processo coordinato di individuazione, registrazione e localizzazione delle aree boscate e non boscate percorse e danneggiate dal fuoco, secondo una metodologia imposta a livello nazionale dal coordinamento centrale, ovvero con la rilevazione a terra delle aree percorse da incendio, a supporto delle attività di Polizia giudiziaria condotte dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

A seguito dell'approvazione della Legge 353/2000 questo strumento è stato applicato al settore degli incendi boschivi per individuare con esattezza le aree percorse dal fuoco ed ogni elemento utile connesso allo specifico reato. L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, per l'attività di georeferenziazione utilizza sia strumenti GPS a diversa precisione che le tecniche topografiche tradizionali. I dati acquisiti vengono elaborati mediante uno specifico programma di gestione delle informazioni geografiche, disponibile presso il **SISTEMA INFORMATIVO DELLA MONTAGNA - S.I.M.**

La superficie percorsa dal fuoco viene delimitata da un perimetro rappresentato graficamente da una polilinea il più possibile corrispondente al bordo dell'incendio.

I metodi di rilevamento usati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare sono i seguenti:

- *Rilevazione totale strumentale (distinta in GPS speditivi, GPS di precisione, collimatore collegato a SW di georiferimento, collimatore su piattaforma aerea georiferita);*
- *Rilevazione strumentale e fotointerpretazione combinati con successivo riporto a video;*
- *Rilevazione totale da fotointerpretazione.*

Al termine di queste operazioni, il rilievo del perimetro dell'area percorsa dal fuoco diventa un oggetto grafico archiviato in una piattaforma online (S.I.M.), che costituisce la base indispensabile per la elaborazione e la redazione di atti successivi e di differente natura giuridica e procedurale.

Il dato informatico viene messo a disposizione dei Comuni per tramite del S.I.M. permettendo di scaricare in formato shapefiles (nel sistema di riferimento cartografico nazionale Gauss-Boaga) tutte le geometrie delle aree percorse dal fuoco ed i dati statistici (schede in formato pdf) ad esse relazionate con l'individuazione dei siti, data degli eventi, metodologia e strumenti di rilevamento, Uso del suolo e dettaglio delle superfici (parziali o totali).

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE QUADRO 353/2000

La Legge quadro sugli incendi boschivi prevede una serie di sanzioni per i casi di violazione ai divieti ed alle prescrizioni indicate nella stessa Normativa; in sintesi, le sanzioni previste sono le seguenti:

○ **Articolo 10, comma 3, prima parte**

La trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 30,00 euro e non superiore a 61,00 euro.

○ **Articolo 10, comma 3, seconda parte**

La trasgressione al divieto di caccia su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 206,00 euro e non superiore a 413,00 euro.

○ **Articolo 10, comma 4**

La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'articolo 20, comma 1, lettera c), della Legge n. 47/1985 (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00 euro). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

○ **Articolo 10, comma 6**

La trasgressione ai divieti fissati dai piani annuali predisposti dalle regioni che individuano, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, tutte le azioni vietate che possono, anche solo potenzialmente determinare l'innescio di incendio è punita con la sanzione amministrativa non inferiore non inferiore a 1.032,00 euro e non superiore a 10.329,00 euro.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui l'autore dell'illecito appartenga al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, all'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, ad una organizzazione di volontariato impegnata nelle attività di anti incendi boschivi, alle Forze armate, alle altre Forze di polizia dello Stato, al Servizio forestale regionale ed al Servizio regionale di protezione civile. Nel caso in cui il trasgressore sia un esercente di attività turistiche, oltre alla suindicata sanzione pecuniaria, è disposta anche la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

METODOLOGIA DI LAVORO

La norma generale non fornisce chiare indicazioni sui requisiti minimi del **Catasto Incendi** e pertanto l'approccio metodologico da utilizzare per la creazione dello stesso è stato lasciato a carico del redattore auspicando l'applicazione puntuale ed approfondita di analisi di carattere tecnico.

Inoltre è da sottolineare, come è ben evidenziato sulla piattaforma SIM del ministero, che la cartografia catastale utilizzata dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, (messa inizialmente a disposizione dall'Agenzia del Territorio), nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può risultare non aggiornata all'attualità oppure non essere digitalizzata (presenza dei soli centroidi della particella) pertanto l'elenco delle particelle fornito dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, deve essere considerato indicativo e non esaustivo.

In questo quadro complesso si è proceduto come segue:

- In data 08/01/2018, questo Comune, dopo formale richiesta con PEC in data 05/12/2017 è stato autorizzato con credenziali a nome del sottoscritto referente Geom. Secreti Giuseppe, ad accedere nell'area riservata del Ministero Delle Politiche Alimentari e Forestali;
- Dallo stesso servizio ministeriale si sono scaricate dal portale tutta una serie di flussi informativi certificati, riguardante tutti gli incendi avvenuti sul territorio di San Giovanni in Fiore, in formato "SHAPEFILES", limitatamente agli anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017, nell'area riservata SIM "Sistemi Informativi della Montagna" *elaborati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare*;
- Successivamente i dati scaricati sono stati inseriti, uno a uno, sulla nostra piattaforma GIS ove si sovrapporranno a tutte le altre informazioni (catastali - ortofoto - vincoli - piani urbanistici ecc.);
- La piattaforma utilizzata, personalizzata da questo ufficio, si avvale del software chiamato "QGIS 2.18 (Quantum Geographic Information System)", ovvero un programma che analizza immagini di mappa in un unico sistema di coordinate note che permette di far confluire dati provenienti da diverse fonti in un unico progetto di analisi territoriale;

Tale soluzione, in particolare, ha consentito di integrare, con rilevante precisione, la mosaicatura della cartografia catastale (*tenuta aggiornata in tempo reale a mezzo di collegamento WMS dell'Agenzia del Territorio*) CON TUTTO QUELLO SCARICATO DAL PORTALE "SIM" del Ministero, ottimizzando la sovrapponibilità con le altre basi o con i livelli tematici che richiedono una lettura del regime proprietario;

Ad oggi sulla piattaforma utilizzata da questo ufficio, ideata dallo scrivente, è stata raccolta una grande quantità di informazioni in ambito territoriale e la stessa permette di gestire e aggiornare in modo ordinato e cronologico la totalità delle banche dati trattate con la possibilità di raffinare la qualità dei dati attraverso operazioni di correlazione al territorio e di costruire livelli tematici orientati all'analisi e alla pianificazione.

Infatti il sistema consente di ottenere la destinazione urbanistica di ogni singola particella ricadente nel Territorio Comunale e, ove ricorra, segnalare la superficie della stessa, anche parziale, come area percorsa dal fuoco con il dettaglio dell'Uso (boschivo o pascolativo), la data dell'evento o più eventi e la Località così come codificata dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

Sulla base di questo modello si è configurata la possibilità di generare, nello stesso, il catasto delle aree percorse dal fuoco in linea con quanto previsto dal Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (*pubblicato sul Burc n. 74 del 31 Luglio 2017*).

INFINE si è lavorato con lo stesso portale ministeriale nello scaricare gli **Elenchi Incendi**, con il dettaglio per ogni singolo evento dell'anno, del numero degli incendi, della data, della Località, dell'Uso del suolo e delle superfici parziali e totali, il secondo elenco rappresenta invece il vero e proprio **Catasto Incendi** con il dettaglio dei dati censuari (*sez., foglio, mappale e superficie censuaria*) la data e la località dell'evento, l'uso del suolo (*solo boschivo o pascolativo*) i dati metrici/statistici (*superfici parziali e totali delle aree incendiate*

espresse sia in percentuale che in mq.) per ogni singola particella catastale (anche nell'ipotesi che la stessa particella sia stata interessata da più incendi nel corso di più anni).

GLI ELABORATI PRODOTTI, in conformità con la normativa vigente, una volta approvati definitivamente, definiscono nelle aree individuate divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture.

Come previsto dalla Legge, il **Catasto Incendi** deve essere aggiornato ogni anno e in tale occasione si deve procedere ad eliminare le aree per le quali sono decaduti i vincoli precedentemente imposti ed a integrare quelle percorse da eventuali nuovi incendi.

Per tale motivo, ogni anno si provvederà ad aggiornare gli elenchi e la cartografia in presenza di nuovi eventi così come acquisiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE

Ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della Legge 353/2000 gli elaborati del *Catasto Incendi* devono essere pubblicati all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, periodo all'interno del quale chiunque può proporre osservazioni. Le osservazioni dovranno essere poi analizzate entro i successivi 60 giorni, procedendo infine all'approvazione definitiva in consiglio Comunale dell'aggiornamento *Catasto Incendi 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017*.

CONSULTAZIONE BANCA DATI

Oltre alla documentazione allegata al presente documento, per accedere al dettaglio cartografico ed analitico del singolo evento/incendio, si rimanda alla piattaforma GIS consultabile presso questo Ufficio, con possibilità di estrazione di specifica cartografia.

San Giovanni in Fiore, Lì 24/01/2018

IL TECNICO ISTRUTTORE
(Geometra Giuseppe Secreti)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
(Arch. Nicola De Luca)

Si allegano:

Sommario degli Incendi, per ogni singolo evento dell'anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Elenchi Incendi, con il dettaglio per ogni singolo evento per ogni particella interessata anni 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017